



# LEONARDO


*Periodico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila*



 Autoregolamentazione... ma è proprio questo il momento?

 Il federalismo consolida il potere legislativo delle Regioni. Quali necessità incombono sugli Ordini?

 I dispositivi medici nell'ottica del D. Lgs. 626/94

 Una riflessione sul D. Lgs. 494/96 (seconda parte)

# LEONARDO

Periodico dell'Ordine degli Ingegneri  
della Provincia dell'Aquila

Autorizzazione Tribunale di L'Aquila n. 337 del 1 agosto 1997

N. 25 - GENNAIO-FEBBRAIO 2002

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. ing. Giustino Dino IOVANNITTI

COMITATO DI REDAZIONE

Dott. ingg. Carlo Alessandro CAROLI  
Ezio DANTE  
Pierluigi DE AMICIS  
Paolo DE SANTIS  
Pasquale DI GIACOMO  
Amedeo FIGLIOLINI  
Giustino Dino IOVANNITTI  
Elio MASCIOVECCHIO  
Antonio Cesare PATAMIA  
Francesco TIRONI  
Nicola VELLA  
Vincenzo VERROCCHIA  
Giuseppe ZIA

EDITORE

Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila

SEDE

L'Aquila - Via S. Bernardino n. 28  
Tel. 0862/65959 - Fax 0862/411826 - ordingaq@tin.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Dott. ingg. Giuseppe ZIA (Presidente)  
Paolo DE SANTIS (Segretario)  
Pasquale DI GIACOMO (Tesoriere)  
Ezio DANTE (Consigliere)  
Pierluigi DE AMICIS (Consigliere)  
Amedeo FIGLIOLINI (Consigliere)  
Elio MASCIOVECCHIO (Consigliere)  
Nicola VELLA (Consigliere)  
Vincenzo VERROCCHIA (Consigliere)

F. DI COPERTINA:

Castel del Monte, L'Aquila (Le immagini di copertina sono tratte dal volume "La Transumanza dei Santi", edito dalla Comunità Montana Campo Imperatore-Piana dei Navelli)

Le immagini a corredo della rivista sono tratte dal volume "Cortili d'Abruzzo", edito dall'Associazione Dimore Storiche Italiane e dalla Soprintendenza per i BAAAS dell'Abruzzo.

COMPUTER GRAFICA

Gruppo Tipografico Editoriale srl - L'Aquila

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE

Giustino Dino Iovannitti

STAMPA

Gruppo Tipografico Editoriale srl - L'Aquila

## In questo numero

*Autoregolamentazione...  
ma è proprio questo il momento?*

GIUSTINO IOVANNITTI

*Il federalismo consolida il potere  
legislativo delle Regioni.  
Quali necessità incombono sugli Ordini?*

GIUSEPPE ZIA

*La devoluzione delle professioni*

ROMEO LA PIETRA

*Documento del CNI  
Autoregolamentazione,  
sinonimo di credibilità*

*Considerazioni sul documento  
di autoregolamentazione  
della professione di Ingegnere*

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI PESCARA

*Osservazioni della Federazione Regionale  
degli Ordini degli Ingegneri d'Abruzzo*

ERNESTO MARTEGANI

*Cinque anni di 494 (seconda parte)*

GUGLIELMO DI LORETO

*I dispositivi medici nell'ottica del D.Lgs. 626/94*

ALESSANDRO TAMMARO



Questo periodico è associato alla  
Unione Stampa Periodica Italiana

*Il periodico è in distribuzione gratuita e come tale non è in vendita. Viene distribuito a tutti gli Ingegneri iscritti all'Ordine della Provincia dell'Aquila e inviato a tutti gli altri Ordini nonché ad Enti Locali ed esponenti degli ambienti economici, politici, sindacali e professionali e a tutti coloro che ne faranno richiesta.*

*Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non impegnano né l'editore né la Redazione che non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni causati da informazioni errate.*

*Le pagine della rivista sono aperte a tutti coloro, ingegneri e non, che vorranno collaborare con articoli, progetti, relazioni, commenti, lettere e critiche su argomenti riguardanti, direttamente o indirettamente, la nostra professione. Chi desidera può inviare, in duplice copia, il proprio contributo alla redazione presso la sede dell'Ordine; l'eventuale pubblicazione è subordinata all'insindacabile giudizio del Comitato di Redazione.*

*Testi, fotografie e disegni, anche se non pubblicati, non verranno restituiti.*

LEONARDO  
IOVANNITTI



# Autoregolamentazione... ma è proprio questo il momento?

Ing. GIUSTINO IOVANNITTI

*Direttore della Rivista*

La riforma universitaria, con la modifica dei percorsi formativi e la possibile acquisizione del titolo accademico con un solo triennio di studio, insieme alle innovazioni legislative introdotte dal D. P. R. n. 328 del 5 giugno 2001, ed alla modifica dell'articolo 117 della Costituzione avvenuta con il referendum dell'ottobre scorso, hanno indotto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri a istituire una Commissione per l'Autoregolamentazione al fine di predisporre un documento contenente dei principi di autoregolamentazione con lo scopo di rivedere ed aggiornare le norme deontologiche che regolano la vita della nostra Categoria, le cui linee di orientamento risalgono al Regolamento istitutivo dell'Ordine degli Ingegneri nel 1923.

Il risultato del gruppo di lavoro è rappresentato dal Documento di autoregolamentazione che è riportato nelle pagine seguenti e sul quale si è aperta, all'interno degli Ordini Provinciali e delle Federazioni Regionali, un ampio dibattito.

La discussione e le riflessioni che ne derivano, dovranno portare le risposte agli interrogativi sollevati dal documento, primo tra tutti quello sulla necessità, di impegnare la categoria in un dibattito interno, in un momento in cui si pone in discussione la sussistenza stessa delle professioni e delle proprie rappresentanze.



## **Il federalismo consolida il potere legislativo delle Regioni, che potranno esercitarlo nei confronti delle professioni. Quali necessità incombono sugli ordini?**

Ing. GIUSEPPE ZIA

*Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila*

**C**on la modifica del Titolo V della Costituzione si consolida con il federalismo il potere legislativo delle Regioni italiane in materie e settori come l'urbanistica, l'edilizia, il risparmio energetico, la sicurezza, l'ambiente, il governo del territorio e per quelli, come la formazione e le professioni, che al pari ci interessano come Ordini. In questa nuova situazione, nella quale le Regioni potranno esercitare un loro potere legislativo esclusivo, uno concorrente Stato - Regioni ed una potestà regolamentare propria, anche le rappresentanze delle professioni dovranno rinforzare e potenziare la propria organizzazione su scala nazionale e regionale per rappresentare efficacemente gli interessi professionali ai poteri legislativi. Ma non sarà solo con le Regioni che le nostre rappresentanze potranno raccordarsi, giacché per la materia che riguarda le professioni, gli organismi di rappresentanza della professione di Ingegnere, dovranno interloquire con i poteri legislativi sia statale che regionale.

---

*Ogni proposta di autoregolamentazione fondata sul passato e sulla volontà unilaterale di intuire il futuro rappresenta un inutile dispendio di risorse e tempo*

---

La riforma federalista, infatti, coinvolge entrambi i Poteri legislativi, statale e regionale, che concorreranno per le rispettive attribuzioni a legiferare sul ruolo delle professioni e dei rapporti tra queste ed i poteri costituiti. E le professioni già regolamentate come la nostra dovranno porre particolare attenzione all'evoluzione del dibattito disciplinare.

Già da questa prima considerazione sulla realtà attuale che ci coinvolge, appare evidente che le nostre rappresentanze non hanno bisogno di regole nuove che sovrapposte alle regole che già abbiamo e quindi

---

*Oggi si discute sulla sussistenza stessa delle professioni e le regie del dibattito sono solo intravedibili*

---

che non sussistono necessità di avviare processi di autoregolamentazione, anche perché ci troviamo in un momento in cui possono essere rimesse in discussione le questioni di principio ordinamentali, dalle quali potranno discendere regole moderne correlate a principi di rappresentanza proiettati nel futuro, per cui ogni proposta di autoregolamentazione fondata sul passato e sulla volontà unilaterale di intuire il futuro rappresenta un inutile dispendio di risorse e tempo. Ed è proprio pensando alla possibilità di anticipare i tempi che si fa strada con forza la necessità di dare rapidamente migliore organizzazione le nostre strutture, di comunicare con più efficacia i nostri progetti, di motivare gli iscritti per una loro partecipazione attiva nell'interesse di tutti, considerando le necessità strumentali per il raggiungimento degli obiettivi di sopravvivenza, crescita e sviluppo della professione e delle attività professionali che in essa si riuniscono. E' chiaro, dunque, che non c'è tempo da perdere pensando a ciò che oggi non è prioritario, e che nella situazione descritta non è necessario ribadire la scala delle priorità, perché oggi si discute sulla sussistenza stessa delle professioni e le regie del dibattito sono solo intrave-



dibili, non si mostrano, e non consentono di chiarire per tempo i ruoli delle parti per un confronto aperto, trasparente e di utilità generale.

In queste circostanze, le rappresentanze professionali non possono che migliorarsi ricercando gli alleati e gli strumenti necessari per dare senso al loro ruolo. Sarà pur necessario recuperare l'ampia condivisione e partecipazione dei colleghi nella consapevolezza dell'utilità e della necessità di essere rappresentati nell'interesse della professione e di ogni professionista, e nella certezza che se ciascuno di noi fosse stato solo e senza rappresentanza, già oggi non avrebbe più speranze di lavoro autonomo nell'ambito di una professione liberale utile all'intera società civile ed il suo lavoro, ove esercitato come largamente avviene alle dipendenze, si troverebbe, salvo eccezioni, pressato da vari problemi come oggi accade anche per altri. Le stesse rappresentanze centrali e locali delle professioni già regolamentate come quella di ingegnere, se condivise e sostenute, dovranno ora e prioritariamente sapere rappresentare ai poteri legislativi di riferimento, l'opportunità di mantenere aperto un dialogo di interesse generale arricchito dai contributi di settore che ogni professione può dare e dovranno sapere esprimere con sensibilità cosa possono fare i professionisti rappresentati e ricercare i

---

*Sarà pur necessario  
recuperare l'ampia condivisione  
e partecipazione dei colleghi  
nella consapevolezza dell'utilità  
e della necessità di essere  
rappresentati nell'interesse  
della professione  
e di ogni professionista*

---

modi ed i destinatari di future attività professionali in relazione alle esigenze di interesse generale, proprie di programmi di utilità pubblica a breve, medio e lungo termine. Per inciso, le stesse rappresentanze dovranno anche sapere evidenziare, con argomenti attuali, che gli ingegneri lavorano e lo fanno con ineludibile impegno, esercitando una professione che è solo regolamentata e non protetta, perché essa, oggi, si trova a subire e a dovere accettare di subire già molte regole di comportamento, tra cui anche quelle deontologiche con l'offerta da parte nostra della conseguente capacità di controllo, senza però ricevere alcuna efficace protezione di contro-bilanciamento, né sul piano tariffario, né su

quello delle opportunità diffuse di lavoro, né su quello del lavoro dei giovani professionisti, che pure è necessario per attivare sinergie

---

*Gli ingegneri lavorano  
e lo fanno con ineludibile impegno,  
esercitando una professione  
che è solo regolamentata  
e non protetta*

---

professionali tra professionisti di diverse classi d'età e scambi di cultura, esperienza e lavoro che assieme ad altri modi di formazione continua consentono alla nostra professione di sostenere l'occupazione, di riproporsi nel tempo all'attenzione di tutto il consenso sociale e civile senza subire eccessivi condizionamenti da altre realtà.





# La devoluzione delle professioni

Ing. ROMEO LA PIETRA

*Componente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri*

**D**opo anni di dibattiti, discussioni, indagini dell'Antitrust, proposte di legge di parlamentari e forze politiche culminati con i disegni di legge Mirone e Fassino d'iniziativa di recenti governi, la riforma delle professioni è ancora al palo lasciando così incolmato il gap del nostro Paese rispetto al resto d'Europa in un settore così strategico.

Nel frattempo è stata approvata definitivamente con referendum del 7 ottobre scorso la legge costituzionale sul federalismo riformando l'art. 117 della Costituzione dove fra le materie di legislazione concorrente sono previste anche le professioni.

Anche nel settore delle professioni dunque i principi fondamentali resteranno in capo allo stato ma ogni Regione in piena autonomia potrà sviluppare tali linee guida in relazione alle specificità locali.

Il fatto non deve essere sottovalutato perché sicuramente apre un capitolo nuovo nel dibattito sulla riforma delle professioni introducendo un soggetto affatto impreveduto e fino ad ora totalmente trascurato.

Nella discussione e nella messa a punto della futura norma sulle professioni non si potrà dunque prescindere dal ruolo delle Regioni entrate d'un tratto alla ribalta dello scenario professionale e di cui dovranno necessariamente essere delineati i confini dei settori di intervento. I quali a mio avviso non potranno essere marginali atteso che le professioni, sia regolamentate che non, possiedono degli specifici settori necessariamente legati al territorio.

E' solo a titolo di esempio che formulo alcune prime considerazioni. Il tema delle tariffe costituisce uno dei cardini del sistema professionale e su di esso fino ad oggi fortemente si è accesa la discussione in particolare sul fatto che queste debbano continuare ad essere obbligatorie ovvero semplicemente di indirizzo. Ebbene è proprio su questo terreno che potrebbe aprirsi un primo interessante spazio per le Regioni che avrebbero la possibilità di tener conto delle diversità locali che possono influire direttamente sui costi per l'esercizio dell'attività professionale.

Ma volendo andare anche oltre l'organizzazione stessa di un ordine professionale ad esempio potrebbe essere modulata in base alle caratteristiche regionali. In altre parole per una stessa categoria professionale vi sono Regioni in cui è necessaria la strutturazione in ordini provinciali e in altre in cui il ridotto numero di iscritti per provincia rende difficile l'efficienza dell'organismo. Le Regioni potrebbero quindi assumersi il compito di definire nuovi ordini oppure di definire l'Ordine professionale su base provinciale ovvero su base regionale a seconda del numero di iscritti o di altre specificità locali.

Sono esempi che aprono scenari forse preoccupanti ma certamente ipotizzabili alla luce della riforma costituzionale.

Al fine di evitare fughe in avanti si tratta allora di procedere subito alla definizione di una legge-cornice all'interno della quale le regioni possano legiferare tenendo conto delle specificità locali ma in un quadro di sostanziale omogeneità di indirizzo in tutto il Paese. Positivi ampi spazi, poi, a mio avviso, si aprono alla luce della nuova norma costituzionale sul settore della formazione e dell'aggiornamento professionale dove la Regione potrebbe rivelarsi il vertice propulsivo del triangolo Ordine-Università-Regione che alla luce anche dell'autonomia universitaria potrebbe sviluppare potenzialità impensate con positivi vantaggi dell'area professionale ma soprattutto dello sviluppo economico e sociale del nostro Paese.



Palazzo dei Marchesi Mazara (Sulmona)

## Documento del C.N.I. Autoregolamentazione sinonimo di credibilità

La legge ha dato agli Ordini la possibilità di autoregolamentarsi: dove non c'è un divieto espresso per legge è possibile che gli ordini, con delibere unitarie, provvedano per superare la carenza della legge. L'autoregolamentazione può essere assimilata ad una linea guida che gli Ordini e i loro iscritti decidono di darsi liberamente adottando alcuni principi che sono la base e la cornice di una pratica professionale responsabile così come oggi viene richiesto dalla comunità. Avvocati, medici e notai hanno già approvato norme deontologiche in questa direzione e molte altre professioni si stanno autoregolamentando per quanto concerne la pubblicità e l'accesso.

Affermare con i fatti che le professioni intellettuali con la loro presenza e attività intendono "tutelare gli interessi pubblici generali e garantire ai fruitori di servizi professionali la qualità e la correttezza della prestazione richiesta", è sicuramente la maniera per contribuire a migliorare la posizione professionale degli ingegneri iscritti agli Albi e dare maggiore visibilità agli Ordini anche di fronte a nuove regole e alla concorrenza dovuta all'allargamento dei mercati.

Si sta sempre più diffondendo tra gli ingegneri l'etica della responsabilità e l'impegno a lavorare in un sistema di gestione della qualità. Esistono sempre più cittadini che chiedono servizi capaci di soddisfare le proprie esigenze e Comunità che esigono modalità operative responsabili, lecite ed etiche da parte dei professionisti.

L'autoregolamentazione, sia per gli iscritti che per gli Ordini, deve diventare uno strumento efficace per presentarsi all'opinione pubblica e per fornire servizi professionali con la dovuta capacità, attenzione e diligenza in un libero mercato sempre più vasto che comprende oltre l'Italia, l'Unione europea e molti altri Paesi nel mondo. L'appartenenza ad un ordine professionale che ha regole chiare e trasparenti, che fa applicare il codice deontologico, che si rapporta di più con gli iscritti diventerebbe per un ingegnere professionista un distintivo o un marchio di qualificazione di cui andare fieri. Questo determinerà per tutti gli Ingegneri e gli Ordini una maggiore consapevolezza di quello che si è, più credibilità e rispetto da parte, delle istituzioni, del

Governo e delle altre organizzazioni.

Nella seduta del Consiglio dell'11.01.2002 è stato approvato il documento sull'autoregolamentazione elaborato dal gruppo di lavoro coordinato dal segretario del CNI ing. Alberto Dusman, e appositamente costituito per impostare tale problematica.

Ora passa all'esame degli Ordini, delle Federazioni e delle Consulte; i pareri e le integrazioni raccolti costituiranno il presupposto per portare a compimento in tempi brevi questa tematica che è strettamente collegata alla riforma delle professioni.

Il Consiglio Nazionale pone all'attenzione degli Ordini e degli iscritti i seguenti principi:

### 1. Autocertificazione e controlli periodici

*Il principio di mantenimento da parte dell'iscritto dei requisiti professionali idonei per svolgere quello che sa fare e non quello che non sa nell'ambito del settore o dei settori di competenza*

Nell'art. 37 del nostro regolamento 2537/1925 è scritto che il Consiglio dell'Ordine, tra i suoi compiti, "vigila" sul mantenimento della disciplina degli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con "probità" e "diligenza". Le nostre competenze così numerose e richiamate negli artt. 51 e 52 del regolamento, da implicite che erano, derivate da una formazione universitaria e da un unico esame di stato, ora sono diventate esplicite con l'introduzione nell'albo delle sezioni A e B e dei tre settori di competenza derivanti sempre da una formazione universitaria, però diversa dal passato e da Esami di Stato distinti. Per gli attuali iscritti agli albi e per coloro che hanno sostenuto l'Esame di Stato (quello nuovo è previsto nell'anno 2002) è stata posta con il DPR 328/2001 l'opzione del settore e dei settori di competenza derivandone la assunzione del relativo titolo professionale ex art. 45 e la determinazione delle attribuzioni professionali ex art. 46. L'iscrizione al settore o ai settori da parte dell'ingegnere ha reso esplicite per la collettività le sue competenze da implicite che erano.

Per i cittadini, l'esplicitazione delle competenze e delle attribuzioni dell'ingegnere (capacità) a tutela degli interessi pubblici generali, ha reso evidenza al conoscere e al garantirsi sul professionista incaricato. Già il Consi-



glio di Stato nella seduta del 21.05.2001, a proposito del DPR 328/2001 confutando i suoi contenuti, aveva però evidenziato per il titolo professionale "che esso serve nella vita sociale ad identificare e distinguere le varie professioni e, dopo la riforma, le singole sezioni ed i singoli settori di esercizio delle attività".

Conseguenza naturale è parsa al Consiglio Nazionale l'obbligo etico per il professionista dell'aggiornamento e della continuità di attività in ragione della speciale professionalità corrispondente a ciascun settore di iscrizione. In altre parole, nel momento in cui il professionista opta per uno e per l'altro settore o settori, assevera e conferma di avere la capacità assumendo la responsabilità dinanzi al suo ordine, ai colleghi e alla collettività.

Da parte sua l'ordine acquista una maggiore conoscenza delle attività dei suoi iscritti e può orientare la politica di categoria e rispondere meglio alle richieste dell'esterno.

L'accesso all'albo attraverso l'Esame di Stato garantisce soltanto l'atto della prima iscrizione. Successivamente l'autocertificarsi nell'ambito della autoregolamentazione diventa una garanzia che gli iscritti all'ordine mantengano un sufficiente sapere professionale avendolo acquisito nel corso degli studi e mantenuto per pratica e aggiornamento, nonché adeguato all'evoluzione della tecnica e delle tecnologie e alle norme nel frattempo intervenute.

Di qui la necessità si aprire nel codice deontologico un capitolo su tali obblighi etici iniziando da un primo impegno del professionista di autocertificarsi su cosa sa fare.

L'autocertificazione è la prima fase di un più delicato percorso nel quale dovrà esistere anche una seconda fase rappresentata da un controllo periodico e sistematico del mantenimento nel tempo dei requisiti professionali dell'ingegnere iscritto all'albo a documentare il processo intervenuto e a far comprendere all'esterno l'importanza che ci viene conferita dal saper fare.

## 2. Qualità e curricula

*Il principio di completezza della prestazione o in genere del lavoro svolto per la committenza o il proprio datore di lavoro attraverso l'attenzione, la diligenza e la gestione della qualità.*

Nel richiamare ancora le parole "probità e diligenza" e in specifico la diligenza, consegue un impegno dell'ingegnere di fornire prestazioni professionali di un certo tipo. Un assioma non smentibile è che "l'ingegnere è considerato per quanto sa e fa".

Al di là di impegni etici testé ricordati, che sono già esplicitati con grande dovizia nel nostro codice deontologico, ci si dovrebbe occupare dei contenuti degli elaborati o in genere del lavoro svolto dall'iscritto nel momento in cui, per esempio, viene attivato l'opinamento delle pre-

stazioni svolte visitando con attenzione la completezza degli elaborati, ma non solo.

## 3. Rappresentanza proporzionale

*Il principio della rappresentanza dei consigli degli ordini attraverso metodi elettorali che rispettino le minoranze.*

Il nuovo albo che contiene con evidenza in un futuro breve (anno 2002) ingegneri appartenenti alla sezione A e quelli appartenenti alla sezione B, ambedue con settori di competenza distinti, dovrà trovare nel Consiglio degli Ordini corrispondenti presenze proporzionali e gradualmente delle quali occorre discutere da subito, valutandone gli effetti, fare delle scelte e proporre l'operatività senza aspettare che "altri" prendano iniziative e le traducano in disposizioni legislative.

## 4. Pubblicità per essere competitivi

*Il principio della pubblicità della capacità professionale dell'iscritto nel settore o nei settori di competenza, diffusa con onestà, verità e correttezza.*

La pubblicità dell'attività del professionista ingegnere non può che essere incentivata. I professionisti possono offrire informazioni molto utili ai cittadini, pubblicizzando in modo veritiero la tariffa, la propria localizzazione, l'area di specializzazione, gli incarichi precedenti ottenuti e anche i successi conseguiti, la certificazione di lavorare in assicurazione di qualità. Ciò consentirebbe alle committenze di identificare le competenze e i professionisti più adatti alle proprie necessità in termini di competenze, di qualità e di altre caratteristiche. I professionisti opererebbero attraverso la pubblicità in un ambiente più competitivo. La pubblicità sempre corretta e veritiera, attraverso un impegno di autoregolamentazione (codice deontologico), potrebbe anche aiutare i professionisti a formarsi una clientela. La pubblicità potrebbe consentire ai professionisti di segnalare la qualità delle proprie prestazioni evidenziando anche il possesso della relativa certificazione. Quindi nessuna restrizione alla pubblicità per le libere professioni nell'assoluto rispetto dei principi deontologici. Non va dimenticato che le prestazioni professionali degli ingegneri sono fra quelle caratterizzate da notevoli asimmetrie informative tra professionisti e loro committenti.

Su questi quattro principi di autoregolamentazione si apre il dibattito per accogliere i principi 1, 2 e 4 nel nostro codice deontologico attraverso le opportune modifiche ed integrazioni e nel contempo per iniziare una attenta e puntuale riflessione su come procedere da subito a studiare concrete risposte al principio 3 che è molto significativo per l'esistenza degli ordini nell'ambito di una riforma delle professioni.







# Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara

## Considerazioni sul documento di autoregolamentazione della professione di Ingegnere

(Circ. C.N.I. n. 169 / XVI Sess. del 14 gennaio 2002)

**I**l Consiglio dell'Ordine di Pescara ritiene che l'ingegnere è abilitato, qualificato e competente per svolgere la professione in forza del titolo legale di studio ottenuto; appare, quindi, in prima lettura, inapplicabile qualsiasi procedura di controllo della sua competenza che si allontani dal rafforzamento della validità legale del titolo di studio (proprio il C.N.I. intende aprire una tale discussione?) Premesso ciò, analizzando il Documento, si rileva quanto di seguito.

Il principio rappresentato dalla necessità di procedere con un controllo della "probità e diligenza" (ambito deontologico!) da parte degli iscritti, pur condivisibile in linea di principio, comporta una seria riflessione sulla modalità di attuazione.

Se si rimanda, infatti, alla semplice autocertificazione, da parte degli iscritti l'accertamento del mantenimento della propria professionalità, questo risulta certamente inopportuno, perché l'iscritto manifesta la sua capacità professionale in modo prioritario con la realizzazione delle opere del suo ingegno e con il confronto quotidiano con il mercato; esso, pertanto, non ha alcuna necessità di certificare il suo operato.

Dall'altra parte non è pensabile che l'ingegnere, non esercitando la sua opera, in un particolare settore, per un certo periodo di tempo (ed è quantizzabile questo tempo?) possa perderne la competenza.

Da ciò, considerato che l'autocertificazione, a nostro avviso, risulta inutile, la verifica potrebbe essere mediante un controllo da parte di un organismo "super partes".

Ma quale ente possiamo supporre abbia le capacità per giudicare la competenza o l'ambito professionale di un Pozzati, di un Messina o di un ing. Rossi qualsiasi?

Non crediamo certo che quest'onere possa essere assunto dai Consigli degli Ordini i quali, liberamente eletti dai propri iscritti, non possono ergersi a giudici della capacità professionale di coloro che li hanno votati senza in-

correre nei rischi collegati al rapporto elettore-eletto.

Ultima possibilità potrebbe essere quella di certificare la professionalità tramite una sorta di "Certificazione di Qualità" legata alla preparazione professionale, e non al protocollo di gestione dello studio. La certificazione ottenibile oggi, come sappiamo, riguarda la gestione dello studio professionale e comporta non tanto una verifica del saper fare ma solo la verifica del sapere organizzare, ovvero, una misura della capacità di sottostare ad alcuni protocolli standardizzati.

Purtroppo ci stiamo incamminando verso una trasformazione della nostra società in senso anglosassone alla quale è estremamente difficoltoso sottostare da parte di professionisti di ampia cultura, come siamo noi Italiani. Sottoporsi a dei semplici controlli comporta sicuramente una migliore organizzazione del lavoro, ma non parallelamente una identica capacità progettuale; quest'ultima deriva solo ed esclusivamente dalla fantasia e dall'inventiva dei progettisti, peculiarità alla quale, crediamo, nessuno di noi vuole rinunciare.



Palazzo Carli-Benedetti (L'Aquila)



## Osservazioni della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri d'Abruzzo sulla proposta di autoregolamentazione del C.N.I.

Ing. ERNESTO MARTEGIANI

*Presidente della Federazione degli Ordini degli Ingegneri d'Abruzzo*

La Federazione degli Ordini della regione Abruzzo propone una prima riflessione per allargare il dibattito sulle indicazioni volte ad affermare il processo di autoregolamentazione proposto dal C.N.I. e si rivolge agli altri Ordini degli Ingegneri proponendo i seguenti spunti.

L'autoregolamentazione per gli Ordini degli Ingegneri italiani e per gli iscritti all'Albo non può:

1. auto-convalidare una categoria che operi nella tutela degli interessi pubblici generali garantendo correttezza nelle prestazioni fornite, nonché servizi professionali di qualità dal momento che tutto ciò è sempre esistito e non occorre di certo l'autoregolamentazione per ribadirlo ed evidenziarlo;

2. circoscrivere la professionalità ad uno o più settori nei quali si affermi di avere adeguate competenze, di cui ora si ravvisa la necessità di renderle esplicite, quando in realtà lo sono sempre state, dimenticando che esiste anche un codice deontologico, perché la professione ingegnere è in continua evoluzione e di sicuro si rapporta con le nuove tecnologie caratterizzanti l'attuale società. E se rimane sempre valido e di sicuro non smentibile l'assioma che "l'ingegnere è considerato per quanto sa e fa" è pur vero che bisogna sempre tener presente la dignità professionale basata su quei saperi irrinunciabili: saper essere e saper fare che implicano il rispetto sia nei confronti dell'ingegnere che dell'ingegneria italiana;

3. ridurre l'attività delle rappresentanze degli ingegneri ad un dominio ben limitato, che va oltre ogni esigenza sociale, professionale e civile, perché gli ingegneri correrebbero il rischio di vedersi rappresentati solo all'interno di un sistema chiuso, che si fonda su regole limitate al merito dei comportamenti e non estese ai metodi cui riferirsi per restare al passo con i tempi e per ottenere la giusta pro-

fessionalità adeguata alle dinamiche della realtà;

4. pervenire alla risoluzione di alcuni assillanti problemi quali quelli del riconoscimento di competenze professionali, quelli dell'esame di Stato, quelli delle regole e dei bandi per esercitare la professione, quelli della chiarezza dei rapporti interprofessionali perché in questo particolare contesto storico e sociale, non c'è sicuramente bisogno di auto-limitazioni, ma di forti spinte innovative di categoria;

5. dimenticare di prendere in considerazione un eventuale confronto con i Poteri Nazionali, per risolvere problemi riguardanti le competenze e la dignità professionale, per le singole e complesse componenti specialistiche dell'ingegneria italiana, per gli ingegneri e per le rappresentanze degli Ordini;

6. farsi garante del possesso di requisiti necessari all'esercizio della professione, tranne che in sistemi sempre più chiusi, dove lavorano sempre meno persone e con rigide regole d'accesso perché tutto ciò può determinare la fine della cultura dell'ingegneria italiana dei suoi fondamenti metodologici, storici e culturali.

Per l'ingegneria italiana non è più conveniente e opportuno guardare al passato, anche se questo risulta onorevole, dal momento che bisogna proiettarsi con sicura conoscenza, capacità e potenzialità, verso un futuro che miri allo sviluppo delle realtà locali, nazionali e internazionali.

È pura retorica l'affermazione

- che il mercato vuole professionisti preparati ed aggiornati, che il professionista svolga il suo lavoro con "probità e diligenza" per soddisfare le esigenze del committente e per ridurre al minimo le imperfezioni dell'opera realizzata perché tutto ciò è sempre esistito!
- che ci aspettiamo di poter partecipare alla



formulazione di nuove regole per eleggere i Consigli degli Ordini  
- che la pubblicità ingannevole non può esistere per nessuno e tanto meno per gli ingegneri.

Tuttavia come considerazione finale è giusto ribadire il concetto che non servono di sicuro, né agli iscritti né agli Ordini, quattro principi di autoregolamentazione per fare dell'ingegnere un soggetto preparato a svolgere un ruolo importante, una missione al servizio della Comunità, perché esiste un'etica individuale, una deontologica del gruppo professionale e dei valori su cui l'attività dell'ingegnere si fonda e che sono imprescindibili in una società civile e moderna.

Pertanto dovremo prima riuscire a sapere quale sarà il destino degli Ordini e della professione di ingegnere, se c'è un futuro per le rappresentanze istituzionali o per chi esercita una professione anche nell'interesse generale, se in questo Stato gli Ordini resteranno assetti istituzionali del Sistema, o se diverranno autonomie funzionali o se dovranno trasformarsi in fondazioni o in associazioni, o in qualsiasi altra organizzazione, se se i professionisti avranno spazi per l'esercizio di una tale attività, perché è chiaro che solo in relazione alla configurazione giuridica che i Poteri dello Stato vorranno riconoscere agli Ordini la nostra professione potrà restare o meno una professione regolamentata.



Palazzo Dragonetti (L'Aquila)



## Una riflessione sul D.Lgs 494/96, modificato dal D.Lgs 528 del 1999

# Cinque anni di 494

(seconda parte)

GUGLIELMO DI LORETO

Ingegnere

Nel nostro primo articolo apparso sul numero 23 di questo periodico, fra le righe, avevamo accennato alla necessità di una revisione e/o modifica del D.Lgs 494 ovvero del D.Lgs 528.

Iniziamo quindi con il rilevare una prima incongruenza che merita una attenta riflessione.

Nella premessa di molti testi riguardanti la sicurezza sui cantieri temporanei e mobili, nel motivare la necessità di una legge che incida con forza sui temi che trattiamo, si afferma che è nella fase di progettazione di un'opera che spesso e soprattutto si può, affidando contestualmente la progettazione della sicurezza, ridurre al minimo i fattori di rischio.

Tutto ciò è vero. Il D.Lgs n.528, nel ritenere però che il P.S.C. non è necessario nel caso di unica impresa (art. 3 comma 3), contraddice, a nostro parere, l'assunto.

Si obietterà che è difficile che un'opera sia realizzata da un'unica Impresa: non si comprende, allora, perché questa eventualità venga presa in considerazione dal D.Lgs.528.

Il piano di sicurezza e coordinamento è anche piano di coordinamento, ma non solo. E' evidente che in caso di unica Impresa, anche se non è necessario coordinare i vari operatori, resta comunque necessario progettare la sicurezza (es.: diversa scelta progettuale per limitare i rischi eventualmente connessi). Ancor più si evidenzia l'incongruenza suddetta, allorché dovesse, nella esecuzione di un'opera, rendersi necessaria la presenza di un'altra Impresa durante l'esecuzione dei lavori: sarà necessario, sempre ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, redigere il piano di sicurezza e coordinamento (con un P.O.S. e un P.S.S. già in essere!). Il piano di sicurezza che si andrà a redigere, potrebbe, proprio in virtù delle affermazioni che hanno determinato l'entrata in vigore della legge, incidere sulle modalità esecutive dell'opera, con la necessità di apportare delle varianti significative nella realizzazione della stessa con conseguenze facilmente immaginabili e con possibile non copertura finanziaria.

Tutto ciò, nei lavori pubblici, apparirebbe scongiurato dal fatto che il regolamento della Merloni-ter individua, fra gli elaborati necessari alla redazione del progetto esecutivo, il P.S.C.. Noi, chiedendoci che senso abbia annoverare il piano di sicurezza e coordinamento fra gli elaborati del progetto esecutivo e non in quello del progetto definitivo, che di fatto rappresenta il momento delle scelte progettuali fondamentali, riteniamo che il P.S.C., ai sensi del regolamento, sia da allegare al progetto esecutivo solo se ricorrono gli estremi previsti dal D.Lgs 528. Infatti, se così non fosse, il P.S.C. andrebbe comunque allegato anche se la durata presunta dei lavori fosse inferiore a 200 uomini/giorno. In tal caso, la legge creerebbe una disparità tra i lavori pubblici e quelli privati, ritenendo questi ultimi non meritevoli di particolari attenzioni in termini di sicurezza.

Esaminiamo ora un altro aspetto del D.Lgs 528 e, senza adombrare alcuna riserva circa le nostre capacità professionali individuali, cerchiamo di comprendere quale possa essere il grado di preparazione dei Coordinatori sia in fase di progettazione che di esecuzione.

Il D.Lgs 494 modificato dal D.Lgs 528, all'art. 10, detta quali sono i requisiti che tali figure debbono possedere per poter svolgere i rispettivi ruoli. Essi consistono in sostanza nell'aver frequentato un corso di 120 ore conformato alla necessità ed aver diretto lavori per uno, due o tre anni in funzione del livello di studio conseguito. Tuttavia, la non necessità del corso delle 120 ore si configura per coloro che sono stati per almeno cinque anni dipendenti di Impresa e/o Enti ed essersi, in questo periodo, occupati di sicurezza. Ugualmente il corso non è obbligatorio per tutti coloro che hanno superato un esame universitario, o hanno seguito un corso di specializzazione, equipollente al corso.

Nel mondo delle costruzioni edili, per la realizzazione di un'opera è necessario il contributo di molteplici soggetti e professionalità dai ruoli distinti e specifici: cioè chi decide della necessità dell'intervento, chi investe ca-



pitali e risorse, chi progetta l'opera, chi la esegue, chi la dirige, chi la collauda, infine chi la utilizza.

In seguito alla direttiva Europea 92/57/CEE, conseguenza dei numerosi e gravi incidenti verificatisi sui cantieri temporanei e mobili, in Italia viene emanato il D.Lgs 494 del 1996 poi modificato dal D.Lgs 528 del 1999.

E' chiaro come l'introduzione delle nuove figure previste dal D.Lgs. fra le professionalità necessarie alla esecuzione di un'opera, è un momento critico, stante la evidente difficoltà di reperimento sul mercato del lavoro, di soggetti allo scopo abilitati.

Come però spesso avviene nel nostro Paese, si fanno le leggi, ma non si mettono in atto le necessarie forme di controllo che, in questo caso, dovrebbero consistere nella verifica della preparazione delle nuove figure professionali; una ineccepibile preparazione, infatti, è assolutamente necessaria per poter adempiere i nuovi gravosi e specialistici incarichi conferiti. Senza alcun timore di smentita, ci sentiamo di affermare che pochissimi Coordinatori hanno le capacità richieste per dirigere, in termini di sicurezza, un cantiere. Noi potremmo non essere fra questi, perché potremmo non esserci mai occupati di sicurezza prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 494 e potremmo non esserci mai interessati di come l'impresa esecutrice dell'opera da noi diretta organizzasse il cantiere. A tal proposito ricordiamo che sui contratti di appalto privati è quasi sempre stata riportata una dicitura che escludeva il Direttore dei Lavori da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, derivante dalla non applicazione di misure di sicurezza.

E' allora necessario fare un approfondito esame di coscienza, non per dare ragione allo scrivente, ma per capire con quale leggerezza si sia data e si continui a dare abilitazione a chi non è preparato a svolgere un ruolo così importante, non per motivi riconducibili ad una propria incapacità professionale, ma ad una mancanza di esperienza nel settore ed alla mancanza di insegnamenti ancora più mirati.

Per meglio esprimere il pensiero che ci anima, esplicitiamo quale potrebbe essere una ipotesi di soluzione. Il corso delle 120 ore dovrebbe essere fortemente implementato ed essere l'unico titolo. Nel suo ambito si dovrebbero anche prevedere prove pratiche di redazione dei piani; simulazione di esecuzione in sicurezza di un'opera; prevedere la possibilità di molti sopralluoghi su cantieri diversificati ed infine prevedere l'antipatica, ma necessaria, prova finale.

Non ci si può riempire la bocca di "sicurezza" e poi non essere determinati e severi nella formazione dei controllori, termine che non deve individuare soggetti addetti alla re-

pressione, ma professionisti che sappiano "governare", in termini di sicurezza, un cantiere temporaneo e/mobile.

Riteniamo che l'aver espletato attività lavorativa (es. direzione dei lavori) per uno, due o tre anni in cantiere, non debba valere assolutamente come titolo, non è cosa seria; così come non è cosa seria dar titolo a chi ha superato un esame di laurea forse anche trenta anni addietro (soggetti per esempio con 50-55 anni). Immaginiamo come possa affrontare problematiche complesse di grossi cantieri in cui siano presenti anche sei o sette imprese chi ha appena conseguito il titolo professionale ed ha solo uno, due o tre anni di attività lavorativa in cantieri di opere modestissime (opere ad esempio che non rientrino addirittura nei dettami del D.Lgs). E chi, con il superamento di un esame di laurea e/o corso specializzazione conseguito dieci, venti, trenta anni addietro, possa comprendere, da un giorno all'altro, tutte le problematiche relative alla sicurezza, se di essa non si è mai occupato.

Altro, ma non ultimo, aspetto che si vuol rilevare, è la mancanza assoluta nel D.Lgs. 528 di qualsiasi riferimento ad eventuali competenze professionali dei coordinatori. Ci chiediamo se sia giusto affiancare ad un progettista, scelto per la sua competenza sul tipo di opera da progettare, un coordinatore in fase di progettazione che non abbia la stessa competenza. Se non si sono mai affrontate le problematiche di esecuzione relative a quella determinata opera, come è possibile coordinare le varie fasi esecutive? Come è possibile rilevare i momenti di maggior rischio e conseguentemente, progettare la sicurezza? Se tutte queste conoscenze debbono essere necessariamente appannaggio del progettista dell'opera, sembra allora evidente come lo stesso debba procedere anche alla redazione del P.S.C.

Con le incongruenze di questo D.Lgs in vigore, con le perplessità ora manifestate e quelle già espresse nel precedente articolo, riteniamo che sia estremamente difficile, per la stragrande maggioranza dei professionisti, districarsi con successo nell'espletamento del proprio ruolo di coordinatore. Tutto ciò non contribuisce certamente alla soluzione dell'assunto. Se si vuol fare "sicurezza", non basta individuare solo dei responsabili da sanzionare. E' necessario che i Coordinatori possano e debbano svolgere il proprio delicato lavoro attraverso una preparazione professionale che li porti ad essere degli specialisti "responsabilmente preparati". Se in via assolutamente provvisoria si volevano trovare dei soggetti da abilitare, dopo cinque anni, cessato il tempo della provvisorietà, è necessario cominciare a fare sul serio.



# I dispositivi medici nell'ottica del D. Lgs 626/94

ALESSANDRO TAMMARO

Ingegnere

## Sommario

L'introduzione del D. Lgs. 626/94 ha consentito di regolamentare, dal punto di vista della prevenzione degli infortuni e della sicurezza, le attività che richiedono l'uso di dispositivi medici in ambiente ospedaliero. Gli articoli del Titolo III e successive modifiche, in sinergia con le direttive comunitarie di prodotto recepite dalla legislazione italiana, coprono aspetti che vanno dall'acquisizione alla gestione della manutenzione, delle verifiche di sicurezza e delle riparazioni, dalla formazione e addestramento degli operatori sanitari all'uso corretto sul paziente.

## Introduzione

Nell'ultimo decennio in Italia sono stati compiuti notevoli passi in avanti per quanto riguarda la sicurezza negli ambienti di lavoro, con l'introduzione di procedure di valutazione dei rischi atte a eliminare o ridurre a livelli minimi, nei limiti del possibile, i rischi connessi con l'attività lavorativa.

Dal punto di vista legislativo ciò è stato possibile con l'applicazione del D. Lgs. 626/94 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro [1], che è andato ad aggiungersi alle norme generali già in vigore:

- D.P.R. 547/55 riguardante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro [2];
- D.P.R. 302/56 riguardante norme integrative al D.P.R. 547/55 [3];
- D.P.R. 303/56 riguardante norme generali per l'igiene del lavoro [4].

Le principali modifiche e integrazioni al quadro normativo sono venute, in seguito, con le leggi 242/96 [5] e 359/99 [6].

## Uso di attrezzature di lavoro negli ambienti di lavoro

Il D. Lgs. 626/94 ha consentito di affrontare e regolamentare aspetti innovativi circa l'uso di attrezzature di lavoro (Titolo III).

L'Art. 34 definisce attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

In base all'Art. 35, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della sicurezza e della salute. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro deve prendere in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, i rischi presenti nell'ambiente di lavoro e i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse. Il datore di lavoro, inoltre, deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate in conformità alle istruzioni del fabbricante, siano utilizzate correttamente, siano oggetto di idonea manutenzione e corredate da apposite istruzioni per l'uso.

Secondo l'Art. 36, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi, ad esse applicabili.

L'introduzione dei concetti di informazione e formazione in ambito di sicurezza è stato certamente un aspetto innovativo del decreto. L'Art. 37 richiede al datore di lavoro di provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa sia alle condizioni di impiego delle attrezzature che alle situazioni anormali prevedibili. L'Art. 38 prescrive al datore di lavoro di assicurare che i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro. I lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari devono ricevere un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

I lavoratori sono responsabilizzati dall'Art. 39 che li obbliga a sottoporsi ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro e a utilizzare le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione e all'addestramento ricevuti. I la-

voratori devono avere cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione, con l'obbligo di non apportare modifiche di propria iniziativa e segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato.

#### *I dispositivi medici come attrezzature di lavoro*

All'interno della struttura sanitaria il Direttore Generale viene individuato come datore di lavoro e gli apparecchi elettromedicali e i dispositivi medici in generale diventano, nell'ottica del D. Lgs. 626/94, attrezzature di lavoro per il personale sanitario, spostando (ma solo apparentemente) l'attenzione dal paziente, per molto tempo considerato unico riferimento in tema di sicurezza, verso gli operatori e l'ambiente stesso.

Sul tema della sicurezza ospedaliera il rischio elettrico è solo uno dei tanti anche se è quello a maggiore diffusione, considerato l'uso sempre crescente di strumentazione elettronica nelle fasi di diagnosi, cura e riabilitazione. Altri tipi di rischi contemplati dal legislatore sono quelli chimici, fisici, biologici, da video-terminali, meccanici e termici, tutti riscontrabili e valutabili, più o meno facilmente, in una struttura sanitaria.

La direttiva 89/655/CEE sull'uso di attrezzature di lavoro [7], recepita nel D. Lgs. 626/94, prevede che le attrezzature di lavoro soddisfino ai requisiti essenziali di sicurezza di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore di appartenenza o quelli riportati nell'allegato I della direttiva 89/655/CEE sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente.

Il legislatore attribuisce al fabbricante l'onere di rispettare i requisiti essenziali di sicurezza ai quali i vari prodotti devono conformarsi per poter circolare liberamente a livello comunitario (marchio CE) e per garantire la sicurezza e la protezione della salute delle persone. Nel settore dei dispositivi medici tali requisiti sono determinati in base alla vulnerabilità del corpo umano e ai rischi potenziali connessi all'uso, focalizzando così l'attenzione anche sul paziente, a patto che i dispositivi siano installati in conformità alla destinazione d'uso, utilizzati correttamente e siano oggetto di idonea manutenzione.

Per le tecnologie presenti in ambiente ospedaliero valgono diverse direttive di prodotto:

- 90/385/CEE relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi [8];
- 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici [9]; 98/37/CE relativa alle macchine [10];
- 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro [11].

A titolo di esempio di direttiva recepita dalla legislazione italiana si può citare il D. Lgs.

46/97 concernente i dispositivi medici [12] che copre la maggior parte dei dispositivi medici e i relativi accessori. I dispositivi sono differenziati in quattro classi (I, IIa, IIb, III) secondo le regole dell'Allegato IX che seguono il principio per cui tanto maggiore è la rischiosità del dispositivo tanto maggiore sarà la classe di appartenenza.

#### *Conclusioni*

Seguendo le indicazioni del quadro legislativo e normativo è possibile anche in ambiente ospedaliero valutare i rischi connessi con qualsiasi attività concernente i dispositivi medici, per arrivare a ridurre a livelli minimi i rischi, sia per gli operatori che per i pazienti. I Servizi di Prevenzione e Protezione, istituiti nelle strutture sanitarie a seguito dell'applicazione del D. Lgs. 626/94 (Art. 8, comma 5), hanno anche questo compito, tutt'altro che facile. Il predetto D. Lgs. consente di fare prevenzione in senso moderno, in quanto non prescinde da un'efficiente organizzazione del lavoro e dalla partecipazione attiva e responsabile di tutto il personale.

#### *Bibliografia*

- [1] D. Lgs. 19.9.1994, n. 626 "Attuazione delle direttive CEE 89/391 - 89/654 - 89/655 - 89/656 - 90/269 - 90/394 - 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".  
[http://www.giustizia.it/cassazione/serv-novita/dlg626\\_94.html](http://www.giustizia.it/cassazione/serv-novita/dlg626_94.html)
- [2] D.P.R. 27.4.1955, n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".  
[http://www.ispesl.it/legislazione/luoghi\\_di\\_lavoro/generale/dpr547/index.htm](http://www.ispesl.it/legislazione/luoghi_di_lavoro/generale/dpr547/index.htm)
- [3] D.P.R. 19.3.1956, n. 302 "Norme di prevenzione infortuni integrative di quelle del D.P.R. n. 547".
- [4] D.P.R. 19.3.1956, n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro".  
[http://www.ispesl.it/legislazione/luoghi\\_di\\_lavoro/generale/dpr303/index.htm](http://www.ispesl.it/legislazione/luoghi_di_lavoro/generale/dpr303/index.htm)
- [5] D. Lgs. 19.3.1996, n. 242 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626".  
[http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs242\\_96.html](http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs242_96.html)
- [6] D. Lgs. 4.8.1999, n. 359 "Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori".  
<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99359dl.htm>
- [7] Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).  
[http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/1989/it\\_389L0655.html](http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/1989/it_389L0655.html)
- [8] Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.  
[http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/1990/it\\_390L0385.html](http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/1990/it_390L0385.html)
- [9] Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi medici.  
[http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/1993/it\\_393L0042.html](http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/1993/it_393L0042.html)
- [10] Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.  
[http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/1998/it\\_398L0037.html](http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/1998/it_398L0037.html)
- [11] Direttiva 98/79/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.  
[http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/1998/it\\_398L0079.html](http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/1998/it_398L0079.html)
- [12] D. Lgs. 24.2.97, n. 46 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici".  
<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97046dl.htm>



## Comitato Tecnico Paritetico

La recente approvazione del D.P.R. 22.10.2001, n. 462 che semplifica le procedure per la denuncia e verifica degli impianti elettrici di messa a terra e di quelli di protezione dalle scariche atmosferiche, entrato in vigore il 23 gennaio scorso, nonché i continui approfondimenti sui numerosi provvedimenti legislativi in materia di sicurezza dei lavoratori nel settore delle costruzioni, hanno suggerito di aggiornare alcune schede monotematiche già elaborate dal CPT e nel contempo di predisporre altre su argomenti di rilevante interesse per tutti gli operatori del settore.

Alla luce di quanto sopra, abbiamo provveduto a sostituire ed unificare le precedenti schede relative agli *Impianti elettrici di terra*, (scheda di colore rosso) ed agli *Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche* (scheda di colore rosa), con una nuova scheda monotematica dal titolo **Impianti elettrici di terra e Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche**

Inoltre sono state elaborate nuove schede monotematiche relative a:

- Scavi e lavoro entro scavi;

- Consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ai lavoratori da parte del datore di lavoro;
- Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS -;
- Il rischio del consumo di bevande alcoliche sul lavoro.
- Gestione dei contratti di appalto o contratti d'opera - Norme di sicurezza tra l'impresa principale ed il subappaltatore.

Pertanto, al fine di seguire l'iniziativa di divulgazione e diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, già intrapresa con il Vs. Ordine professionale, il CPT di L'Aquila ritiene opportuno e positivo che nei prossimi numeri di "Leonardo" - le citate schede monotematiche possano essere pubblicate

IL VICE PRESIDENTE  
ing. Paolo Sangermano

IL PRESIDENTE  
ing. Roberto Palermi



Palazzo Ardinghelli (L'Aquila)



## Co. Ge. R.I. parere abilitativo

**Co. Ge. R.I.**  
CONSORZIO-AZIENDA PER LA GESTIONE  
DELLE RISORSE IDRICHE

*All'Ordine degli Ingegneri  
della provincia dell'Aquila*

*all'Ordine degli Architetti  
della provincia dell'Aquila*

*al Collegio dei Geometri - L'Aquila*

*al Collegio dei Periti Edili - L'Aquila*

**Oggetto:** Rilascio parere abilitativo per l'allacciamento idrico-fognario ai fini dell'ottenimento della Concessione edilizia.

### Comunicazione

Questo Co.Ge.R.I. con deliberazione n. 152 del 3/10/2001 ha istituito dal prossimo 1° gennaio il pagamento di lire 50.000 (Euro 25,82) per l'istruttoria delle pratiche relative al rilascio del parere in oggetto.

Il conto corrente postale sul quale dovrà essere effettuato il pagamento è il seguente:

**c/c postale n. 11441672**

**Intestato a:** Consorzio per la Gestione delle Risorse idriche

Viale F. Crispi n. 5- L'Aquila

**Causale:** rilascio parere per l'ottenimento della Concessione Edilizia.

La ricevuta di versamento, dovrà essere allegata unitamente agli elaborati grafici, alla richiesta per il rilascio del parere predetto.

Nell'invitare gli Ordini professionali in indirizzo alla divulgazione della presente comunicazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
DEGLI UFFICI TECNICI  
*ing. Olivo Ciccarelli*

## Art. 7 Legge finanziaria 2002

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ai Consigli degli Ordini  
e alle Federazioni e/o Consulte  
degli Ingegneri  
LORO SEDI

**Oggetto:** Art 7 della legge finanziaria 2002 legge 28.12.2001 n. 448 (s.o. n° 285/L della G.U. n° 301 del 29.12.2001).

Si segnala che con l'art. 7 richiamato in oggetto sono abilitati vari professionisti tra cui gli ingegneri iscritti all'albo ad operare la stima dei terreni edificabili con destinazione agricola mediante perizia giurata ai fini della determinazione del loro valore di acquisto per gli effetti del DPR 22.152.1986 n° 917 comma 1 lettere a) e b) dell'art. 81.

Tutti gli elementi per la procedura in questione sono riportati nel citato art. 7.

Si invitano gli Ordini a diffondere tale informazione ai propri iscritti.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
*dott. ing. Alberto Dusman*

IL PRESIDENTE  
*dott. ing. Sergio Polese*



# Agenzia del Territorio

## Procedura DOCFA versione 3.0

*L'Agenzia del Territorio, con la nota che si allega, ha comunicato che dal sito*

[www.agenziaterritorio.it](http://www.agenziaterritorio.it)

*è possibile scaricare la versione 3.0 del DOCFA.*

*La stessa Agenzia ha anche messo a disposizione degli utenti esterni, per un periodo di tre mesi, un servizio di assistenza reso esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo [territorioinforma.docfa@finanze.it](mailto:territorioinforma.docfa@finanze.it)*

### AGENZIA DEL TERRITORIO

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi  
- Roma -

*Oggetto:* Assistenza operativa per l'utilizzo del prodotto software DOCFA 3.0.

Come è noto, a seguito dell'emanazione del decreto direttoriale prot. n. U.D.A./2425 del 7 novembre 2001, pubblicato sulla G. U. serie generale n. 282 del 4 dicembre 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002 è diventata operativa, su tutto il territorio nazionale, la versione 3.0 della procedura DOCFA, la quale prevede l'obbligo della presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico, unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari urbane.

L'Agenzia del Territorio, nello spirito di fattiva collaborazione con le categorie professionali, ha istituito un servizio di assistenza rivolto agli utenti esterni (architetti, ingegneri, geometri, ecc.) iscritti nei relativi albi professionali, utilizzatori della versione DOCFA 3.0.

L'assistenza in oggetto sarà fornita per un periodo di tre mesi a partire dal 21 gennaio c.a. Responsabile del servizio di assistenza è l'Ufficio Gestione e Supporto Utenti della Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi.

Il servizio di assistenza in oggetto sarà reso esclusivamente tramite posta elettronica; a tal fine è stato attivato sul sito internet dell'Agenzia ([www.agenziaterritorio.it](http://www.agenziaterritorio.it)) uno specifico indirizzo

e-mail ([territorioinforma.docfa@finanze.it](mailto:territorioinforma.docfa@finanze.it)) al quale l'utente potrà inoltrare le domande

di chiarimento sulla procedura applicativa in esame.

Giornalmente l'Ufficio Gestione e Supporto Utenti verifica se all'indirizzo di posta elettronica su indicato sono pervenute richieste di chiarimento. In caso affermativo provvede ad inviare un messaggio di avvenuta ricezione all'utente.

Entro i successivi due giorni da quello della ricezione della richiesta, l'Ufficio Gestione e Supporto Utenti invierà la risposta all'indirizzo e-mail del richiedente.

Si precisa che qualora il termine di due giorni per evadere le richieste non possa essere rispettato, l'Ufficio Gestione e Supporto Utenti avrà cura di inviare all'utente una nota di carattere interlocutorio, nella quale comunicherà i motivi del ritardo e la data entro cui verrà trasmessa la risposta esaustiva.

Le domande più ricorrenti e le relative risposte, saranno inserite, a cura del predetto Ufficio, in una apposita sezione predisposta sul sito internet dell'Agenzia.

Al termine del periodo di assistenza, l'Ufficio Gestione e Supporto Utenti procederà ad eliminare sul sito internet dell'Agenzia i riferimenti relativi all'indirizzo e-mail utilizzato per il servizio.

Si invitano gli Ordini professionali, in indirizzo, a dare la massima diffusione della presente nota ai propri iscritti.

Con l'auspicio che l'istituzione del servizio di assistenza DOCFA 3 possa venire incontro alle esigenze operative dei professionisti, in questa prima fase di utilizzo del prodotto software, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE  
dott. ing. Antonio Volpe

# EDITRICE ABITARE SEGESTA

Corso Monforte, 15 - 20122 Milano tel. 02 76090/1 telefax 02 76090301

## ABBONAMENTI ANNUALI

### **ABITARE**

11 numeri

Lit. 93.000

€ 48,03

anziché Lit. 143.000

€ 73,85

### **COSTRUIRE**

11 numeri + 1 numero speciale

Lit. 83.000

€ 42,87

anziché Lit. 128.000

€ 66,11

### **CASE DA ABITARE**

10 numeri

Lit. 46.000

€ 23,76

anziché Lit. 70.000

€ 36,15

**Questa offerta  
è riservata agli Iscritti all'Ordine  
e quindi tutte le richieste di abbonamento  
dovranno essere inoltrate tramite la Segreteria.**

**A tutti gli abbonati  
sarà inviato un bollettino di c/c postale prestampato  
per il pagamento degli abbonamenti.**

EDITRICE ABITARE SEGESTA



Chiesa della Madonna di Valleverde  
Barisciano - L'Aquila